



CITTÀ DI AULLA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CONVENZIONE CON PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "P. LOMBARDI" IN FRAZIONE PALLERONE

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Aulla

TRA

Il Comune di Aulla (di seguito denominato Comune) p.IVA/C.F 00102940459/81003750452, rappresentato dalla Dirigente del 2° Settore.....

E

la (di seguito denominata Società) - con sede legale in, Via
C.F./P.IVA:, rappresentata da, nato a il, in qualità di Presidente;
Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del sono stati stabiliti gli indirizzi per la predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento dell'impianto sportivo in oggetto;
 - con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali;
- Vista la determinazione dirigenziale n. ___ del _____, ad oggetto "Affidamento gestione impianto sportivo di "P. Lombardi" di Pallerone alla

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Aulla, come sopra rappresentato, affida alla, in persona del suo legale rappresentante, che accetta senza riserva alcuna, la gestione dell'impianto sportivo comunale "P. Lombardi" sito in Aulla, frazione Pallerone, Via F. Turati n. 1 bis, di proprietà del Comune di Aulla.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo comprende:

- n. 1 campo da calcio in erba naturale
- area adiacente al campo da calcio già utilizzata per allenamenti
- n. 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica
- n. 1 locale ad uso bar
- n. 3 locali ad uso spogliatoi, comprensivi di servizi igienici
- n. 3 containers ad uso magazzino/uffici
- n. 1 containers ad uso spogliatoi (adiacente al campo in erba sintetica)

Art. 3 - SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

La gestione dell'impianto sportivo comprende le seguenti attività, meglio descritte negli articoli successivi:

- apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto sportivo
- gestione di segreteria e biglietteria
- pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici al fine di mantenere livelli costanti di igiene

- manutenzione del campo da gioco e degli edifici
- gestione del bar
- conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici
- organizzazione dell'attività sportiva

Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Dalla data del verbale di consegna fino al 30.06.2029.

Art. 5 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale, dal quale risulterà lo stato di conservazione dei locali e degli impianti. La Società si assume ogni onere e responsabilità in relazione ad autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell'impianto sportivo.

Art. 6 - TARIFFE

Le tariffe proposte dalla Società potranno essere applicate solo previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

Le tariffe dovranno essere esposte, ben visibili, all'interno dell'impianto.

Nel rispetto delle tariffe, spettano alla Società tutti i proventi derivanti dai servizi resi all'interno dell'impianto sportivo. I corrispettivi ed i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 7 - UTENZE

Tutte le spese per utenze sono a carico della Società. La Società, entro il termine massimo di giorni 30 dalla data del verbale di consegna, dovrà procedere alla intestazione delle utenze. Qualora la volturazione delle utenze non possa essere effettuata per motivi tecnici non dipendenti dalla volontà del gestore e verificati dall'Ente, la Società dovrà corrispondere al Comune, a rimborso, la spesa sostenuta per l'utenza, entro giorni 30 dalla richiesta.

Art. 8 - CONTRIBUTO

Il Comune potrà concedere annualmente alla Società un contributo economico finalizzato alla parziale copertura delle spese per utenze. La Giunta Comunale, nella valutazione della concessione e dell'importo del contributo, terrà conto delle proprie risorse di bilancio disponibili e della relazione/rendiconto di cui al successivo art. 17. Tale contributo non potrà comunque essere superiore al 40% delle spese per utenze sostenute dalla Società nell'anno.

Per ottenere il contributo, la Società dovrà presentare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese per utenze.

Inoltre condizione necessaria per la concessione del contributo è l'esatto adempimento da parte della Società di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, compresa l'esecuzione degli interventi manutentivi di cui ai successivi articoli.

Art. 9 - BAR

Le pratiche amministrative e autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la somministrazione di alimenti e bevande sono a carico della Società.

Il bar potrà essere aperto e funzionante solo durante l'orario di utilizzo e di apertura al pubblico dell'impianto sportivo.

Art. 10 - MANUTENZIONI ORDINARIE

Sono a carico della Società tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, quindi tutti gli interventi volti a mantenere l'impianto sportivo in buono stato e ad assicurarne il funzionamento, tramite revisioni e riparazioni periodiche, compresi gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In particolare, per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici, la Società dovrà servirsi di Ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della normativa vigente.

In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, il Comune, previa diffida a provvedere alla Società, potrà provvedere direttamente, con addebito di tutte le spese sostenute.

Art. 11 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti che si renderanno necessari per assicurare la funzionalità dell'impianto sportivo ed il suo utilizzo in condizioni di sicurezza saranno a carico del Comune.

A tal fine, la Società dovrà trasmettere al Comune relazione scritta nella quale siano indicate le manutenzioni straordinarie da effettuare.

Il Comune, effettuerà le proprie verifiche e, valutata la necessità e l'urgenza, procederà all'effettuazione degli interventi.

Art. 12 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

La gestione dell'impianto sportivo deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente e, in particolare, della normativa in materia di sicurezza degli impianti, e di quanto disposto dal presente atto.

Sono a carico della Società tutti gli oneri inerenti la gestione dell'impianto sportivo e le attività in esso effettuate.

La Società dovrà provvedere:

- ad assicurare la custodia, la sorveglianza, la funzionalità e la sicurezza dell'impianto sportivo;
- a mantenere pulito l'intero impianto sportivo;
- alla pulizia e disinfezione, con attrezzature e prodotti idonei, degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle docce, al fine di assicurare elevati livelli di igiene;
- alla manutenzione dei campi da calcio, compreso irrigazione, taglio erba e quanto necessario per mantenere il manto erboso.

Art. 13 - DEFIBRILLATORI

La Società è obbligata al rispetto della normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori negli impianti sportivi.

Art. 14 - SICUREZZA

La Società è tenuta ad osservare ed attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del datore di lavoro e titolare di attività.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, dovrà:

- formare ed informare il personale sui rischi specifici dell'attività;
- dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e formarlo all'uso di tali dispositivi.

Art. 15 – PERSONALE - ATLETI

Relativamente al personale utilizzato dal gestore per le attività svolte nell'impianto, il Comune è sollevato da obblighi e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri antinfortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivante dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali.

La responsabilità per infortuni che dovessero accadere al personale in servizio nell'impianto sportivo e/o preposto, a qualsiasi titolo, alle attività svolte nell'impianto è a carico della Società.

E' altresì a carico della Società la responsabilità per infortuni che dovessero accadere agli atleti durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 16 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione dell'impianto sportivo grava sulla Società che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni né riserve. Il Comune di Aulla è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero accadere, per qualsiasi causa, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

Quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Società assume l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al gestore stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dalla gestione dei beni in affidamento e dagli obblighi tutti previsti dalla presente convenzione.

Al fine di garantire la tutela del Comune e dei terzi/utenti, la Società ha stipulato, presso una primaria compagnia di assicurazione, la seguente polizza assicurativa:

Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O n. specificatamente dedicata alla gestione dell'impianto che preveda, esplicitamente, nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto dell'affidamento, comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 per persona, € 5.000.000,00 per cose o animali

Copia integrale della polizza e copia del pagamento del premio fino sono stati presentati al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione. La Società dovrà altresì presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto pagamento dei premi successivi al

Art. 17 - CONTROLLI

Il Comune di Aulla si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare il rispetto della presente convenzione nonché l'organizzazione e l'andamento della gestione dell'impianto sportivo.

I suddetti controlli potranno avvenire in qualsiasi momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale, eventualmente coadiuvato da esperti incaricati dal Comune.

Il personale comunale e le persone incaricate, durante i suddetti controlli, potranno pertanto accedere a tutti i locali e prendere visione di tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovrà essere presentata al Comune relazione da cui risulti il numero dei tesserati, l'attività svolta ed il rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese relative alla stagione sportiva conclusasi.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'impianto, al termine del periodo di affidamento, dovrà essere consegnato il consuntivo dell'attività svolta ed rendiconto delle entrate e delle spese riferite all'impianto nel periodo di affidamento.

Art. 18 - INADEMPIENZE MANUTENTIVE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora, a seguito di controlli effettuati, emerga la necessità di interventi manutentivi, la Società dovrà provvedervi non oltre 30 giorni dalla intimazione da parte del Comune.

Scaduto il termine di cui sopra senza che il gestore abbia provveduto, il Comune potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, con rivalsa nei confronti della Società.

Art. 19 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

Il Comune di Aulla si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo, per un massimo di cinque giorni all'anno, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative.

Il gestore dovrà altresì consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, orario 9,00/12,00, alle Istituzioni scolastiche con sede nel comune di Aulla che ne facciano richiesta tramite l'Ufficio comunale preposto.

Art. 20 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli articoli 1453 e 1454 del codice civile, il contratto/convenzione può essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- nel caso di perdita da parte della Società dei requisiti per l'affidamento dell'impianto sportivo;
- nel caso di cessione a terzi o di subappalto/subconcessione della gestione dell'impianto sportivo;
- per mancata stipula della polizza assicurativa RCT/RCO di cui al precedente art. 16 o mancato pagamento del premio;
- per gravi e reiterate violazioni degli obblighi di manutenzione e di pulizia dell'impianto.

Art. 21 – SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE O CESSIONE

Non è ammesso il subappalto/subconcessione nè la cessione totale o parziale a terzi delle attività oggetto del presente affidamento.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente capitolato e della convenzione, il Foro competente è quello di Massa.

Art. 23 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella convenzione, si richiama a quanto disposto dal codice civile e da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in materia.

Per il Comune di Aulla

Per la Associazione/Società Sportiva